

COMUNE DI AVELLINO

Incarico professionale di consulenza tecnica per la progettazione di interventi di tutela dell'incolumità dei cittadini

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICA

L'anno duemilasette, il giorno quattro del mese di giugno, nella sede del Municipio di Avellino, con la presente scrittura privata

TRA

- il Comune di Avellino, rappresentato dal dott. arch. Giovanni Iannaccone, nato a ATRIPALDA il 16.06.55, nella qualità di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente e Qualità, domiciliato per la carica nella sede del Comune di Avellino, C. F. 00184530640,

E

- il dott. ing. Felicita Ramundo, nata a Campobasso il 25.02.1974 ed ivi residente in via Monsignor Bologna n.29, iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n. 964, C.F. RMN FCT 74B65 B519 P, P.I.V.A. 001494850702,

PREMESSO:

- che il Servizio Pubblica Incolumità ha la necessità di attuare interventi a tutela dell'incolumità dei cittadini;
- che particolare attenzione necessitano attualmente gli interventi in vico Calabrese in Bellizzi e Piazza Assunta in Valle ove vi è l'urgenza di realizzare strutture che preservano l'edificio inagibile (di interesse storico) senza interdire il traffico veicolare;
- che per la redazione delle perizie, atteso la specificità dell'intervento in danno da realizzare, occorre la consulenza di personale tecnico specializzato in ingegnere strutturista;
- che non è presente tra il personale del Settore Ambiente e qualità una figura professionale con tale competenza e non è stato possibile individuare in altri settori tecnici qualificati disponibili a tale incombenza;
- che gli interventi menzionati sono urgenti essendo necessari per prevenire pericoli all'incolumità dei cittadini;
- che con Determina Dirigenziale n.1258 in data 29.06.2006 venivano approvate le graduatorie della selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a professionisti che comprende anche la figura di ingegnere strutturista;
- che per i motivi di urgenza suddetta si è ritenuto opportuno attingere da tale graduatoria il nominativo del tecnico abilitato al fine di conferire l'incarico di consulente per la progettazione degli interventi necessari a prevenire pericoli per l'incolumità dei cittadini;
- che con determina n. 2655 del 14.12.2006 si è stabilito di affidare l'incarico suddetto all'ingegnere civile strutturista da attingere nella relativa graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n.1258 in data 29.06.2006 e di convocare l'ing. Felicita Ramundo, prima della graduatoria, per acquisire la disponibilità ad accettare l'incarico,

ff

nonché di procedere alla liquidazione delle spettanze tecniche sulla base di parcella professionale;

- che l'ing. Felicità Ramundo è stata convocata con nota Prot. n. 3696 - Prot. Spec. 452 del 24.01.2007 del Comune di Avellino ed ha accettato l'incarico con nota del 12.02.2007;
- che con Determina Dirigenziale n. 2655 del 14/12/2006 è stata già impegnata una spesa presunta di € 15.000 (Euro quindicimila) per le spettanze tecniche relative agli interventi di Piazza Assunta in Valle e Vicolo Calabrese in Bellizzi;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: Il Comune di Avellino, rappresentato come sopra, affida al dott. ing. Felicità Ramundo, come sopra individuato, l'incarico professionale di consulenza tecnica per la progettazione di interventi di tutela dell'incolumità dei cittadini. Il professionista dichiara di non trovarsi in condizione di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico.

ART. 2: L'incarico viene svolto sotto le direttive generali dell'Amministrazione, nonché sotto la sorveglianza del Settore Ambiente e Qualità, che impartirà le necessarie istruzioni e si impegna espressamente a fornire al professionista incaricato tutto quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti, nonché ogni altro ausilio utile al corretto espletamento dell'incarico. L'incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma e libero professionale; l'incaricato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed operativa negli orari e con i tempi che andrà autonomamente a determinare.

ART. 3: Ai fini dell'incarico il professionista è tenuto ad eleggere domicilio nel Comune di Avellino, presso la sede Comunale.

ART. 4: L'incarico sarà espletato con l'osservanza delle norme tecniche e specifiche esistenti nel particolare settore cui l'opera è destinata, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5: Le competenze tecniche saranno preventivamente valutate dal tecnico incaricato e sottoposto all'attenzione degli uffici competenti, al fine di dare la possibilità all'Amministrazione Comunale di stimare il costo prima dell'avvio della collaborazione; le stesse competenze saranno determinate a vacazione, in accordo alle tariffe del D.M.G.G. n. 283 del 4.12.1997, previa presentazione di una specifica del tempo impiegato dal professionista nell'attività di sopralluoghi, redazione delle perizie e consulenza nella progettazione degli interventi. Nella eventualità di progettazioni complesse e/o direzione di lavori di demolizione il corrispettivo verrà determinato in base alla Tabella A di cui all'art. 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo così determinato è da intendersi al netto di I.V.A. e contributo C.N.P.A.I.A. e sarà soggetto alla riduzione del 20% sull'onorario professionale secondo le norme di cui al D.M. 18.11.1971 e successive modificazioni. La liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, entro 45 giorni dalla presentazione della stessa.

ART. 6: I tempi per la consegna delle perizie saranno concordati con il responsabile del procedimento.

ART. 7: La sede operativa di riferimento è quella del Settore Ambiente e Qualità ed il funzionario di riferimento è il responsabile del procedimento.

ART. 8: L'obbligo di esecuzione delle prestazioni descritte nel presente atto si concretizza in costanza di incarico formalmente conferito.

ART. 9: Tale convenzione potrà essere revocata ove sussistano inadempienze da parte del tecnico convenzionato, senza che questi possa avanzare eccezioni o riserve di sorta.


ART. 10: Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene fin da ora di demandare la risoluzione a tre arbitri amichevoli compositori, di cui due scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in mancanza di intesa, dal Presidente del Tribunale di Avellino. Ogni arbitro esprimerà il proprio giudizio entro 30 gg. dalla data di richiesta di una delle due parti.

ART. 11: La presente convenzione, sottoscritta in duplice copia in forma di scrittura privata, verrà registrata solo in caso d'uso, con conseguente pagamento delle spese di registrazione a carico della parte richiedente.

La presente convenzione si compone di n°3 fogli e n°11 articoli e, previa lettura, viene approvata e sottoscritta dalle parti.

Avellino, li 06/06/2007

Il professionista
(dott. ing. Felicita Ramundo)



Il Dirigente Responsabile
(dott. ing. Giovanni Iannaccone)

